

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 39 della L.R. 15/05/2000 n. 10;
- VISTA l'art. 20 della L.R. 29/12/2003 n.21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della L. 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della L. 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 della L. 22/12/2011 n. 214
- VISTO il vigente C.C.R.L.;
- VISTA la L.R. 12/08/2014 n. 21 ed in particolare l'art. 68, comma 5;
- VISTA la Circolare n. 2 del 08/03/2012 del Dipartimento F.P. della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTA l'istanza del Sig. Padula Antonio del 27/02/2015 pervenuta a questo servizio il 05/03/2015, prot. n. 34971 del 11/03/2015, con la quale chiede di essere collocato in quiescenza a decorrere dal 01/05/2015;
- VISTO il D.A. n. 4043/XV del 03/04/1987, registrato alla Corte dei Conti il 18/09/1987, reg. n. 23, fgl. n. 307, con il quale il Sig. Padula Antonio nato a Siracusa il 22/02/1951 è stato inquadrato, nel ruolo speciale transitorio istituito ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 53/85 presso la Presidenza della Regione Siciliana con la qualifica di Assistente del ruolo amministrativo regionale, con decorrenza giuridica ed economica 31/12/1985;
- VISTO il D.D.G. n. 11470 del 10/12/2004, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 2918 il 31/12/2004, con il quale il Sig. Padula Antonio, ai sensi e per gli effetti del D.P. n. 10/01, è stato collocato nella categoria "D4" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO il D.D.S. n. 1527/FP del 02/04/2015 in corso di registrazione alla competente Ragioneria Centrale, con il quale al Sig. Padula Antonio è computato utile, ai fini di quiescenza, il servizio prestato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dal 29/10/1979 al 30/12/1985 e il servizio militare dal 25/09/1971 al 14/12/1972, per un totale di anni 7 e mesi 5;
- VISTO il D.D.S. n. 13357FP del 25/03/2015 vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 652 il 13/04/2015, con il quale al Sig. Padula Antonio sono ricongiunti, ai sensi dell'art. 2 della L.n. 29/79, ai fini di quiescenza, anni 5 mesi 11 e giorni 19;
- CONSIDERATO che il Sig. Padula Antonio, Funzionario Direttivo "D6", è assegnato al Dipartimento Lavoro;
- VISTO il comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, introdotto dalla L. n. 190/2012 art. 1, comma 42 lettera I, modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 39 del 08/04/2013 il quale dispone che *"qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri"*

ACCERTATO che alla data del 01/05/2015, di risoluzione del rapporto di lavoro chiesta dal dipendente, lo stesso vanta un'anzianità contributiva utile a pensione, prevista dalla vigente normativa, art. 24, comma 10 e 12 della L. n. 214 del 22/12/2011, così descritta:

SERVIZI UTILI

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione Regionale dal 31/12/1985 al 31/12/2011	26	00	00
Servizio riconosciuto (D.D.S. n. 1527/15)	7	05	00
Servizio ricongiunto (D.D.S. n. 1335/15)	5	11	19
TOTALE SERVIZI AL 31/12/2011	39	04	19
Servizio Amministrazione regionale dal 01/01/2012 al 30/04/2015	3	04	00
TOTALE SERVIZI AL 01/05/2015	42	08	19

DECRETA

Art. 1 - Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/05/2015, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Padula Antonio nato a Siracusa il 22/02/1951, Funzionario Direttivo "D6", e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi dei commi 10 e 12 dell'art. 24 della L. 22/12/2011 n. 214 di conversione del Decreto 06/12/2011 n. 201 poiché in possesso dei requisiti previsti dalla stessa normativa.

Art. 2- Al Sig. Padula Antonio qualora negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali è fatto divieto, ai sensi del comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, introdotto dalla L. n. 190/2012 art. 1, comma 42 lettera I, modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 39 del 08/04/2013, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Art. 3 - Art. 3 - Il presente provvedimento viene trasmesso per la pubblicazione al Responsabile e all'Addetto del procedimento di pubblicazione nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014, n. 21.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 16 APR 2015

IL DIRIGENTE GENERALE

(L. Giannanco)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Arch. Maria Concetta Caviglia)

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

(Sig.ra G. Barone)